

a cura di **Moris Foglia, Andrea Lollo, Giuseppe Paone, Manuela Salvago e Paolo Zicchittu**

dottorandi di ricerca in "Giustizia costituzionale e diritti fondamentali"
presso l'Università di Pisa

RASSEGNA DELLE DECISIONI RESE NEI GIUDIZI PER I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 130/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 15 del 4 aprile 2010).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico di un senatore - Deliberazione del Senato della Repubblica di insindacabilità delle opinioni - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Ammissibilità del conflitto.

Parametro: Costituzione art. 68, comma 1.

Oggetto: Delibera di insindacabilità Senato della Repubblica 22 luglio 2009.

Con ricorso depositato il 24 novembre 2009, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la delibera di insindacabilità con la quale il Senato, nella seduta del 22 luglio 2009, ha dichiarato che i fatti per cui è in corso procedimento penale nei confronti del Sen. Francesco Storace concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto, lasciando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità.

Sotto il profilo soggettivo, la Corte ritiene legittimati ad essere parti del conflitto sia il G.U.P. del Tribunale di Roma, organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, sia il Senato, organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà.

Sotto il profilo oggettivo, la Corte riconosce la materia del conflitto, in quanto l'organo giurisdizionale remittente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita in conseguenza dell'esercizio, asseritamente illegittimo per carenza dei presupposti, del potere spettante al Senato di dichiarare l'insindacabilità dei propri membri.

(G. P.)

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 171/2010 (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 20 del 19 maggio 2010)

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti - Costituzione in giudizio della Regione resistente. Atto depositato oltre il termine di venti giorni dalla modifica del ricorso - Inammissibilità - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 27 - Energia - Nota dell'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia - Indizione di una conferenza di servizi per il giudizio di

compatibilità ambientale di quattro diversi impianti eolici *off-shore* per la produzione di energia elettrica - Ricorso per conflitto di attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri - Allegazione di elementi idonei ad individuare la data di avvio del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale - Violazione, relativamente a tale impianto, della competenza amministrativa in materia di tutela dell'ambiente attribuita *ratione temporis* allo Stato - Non spettanza alla Regione del potere di adottare la nota impugnata limitatamente alla parte indicata - Annullamento parziale della nota.

Oggetto: Nota Regione Puglia - Assessorato all'ecologia del 25 settembre 2008, n. 13442.

Parametro: Costituzione artt. 117, comma 2, lettera s), 117 comma 3, 118; d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 25; d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 3, modificato, dapprima, dall'art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, successivamente, dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24 novembre 2008 e depositato il successivo 26 novembre, ha proposto conflitto di attribuzione avverso la nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia – Assessorato all'ecologia, chiedendone l'annullamento. Con la nota impugnata l'Assessorato all'Ecologia – Settore Ecologia ha indetto una conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale e per «rendere il parere sulla compatibilità ambientale» in ordine alla realizzazione di alcuni impianti eolici *off-shore* per la produzione di energia elettrica da costruirsi in mare davanti la costa pugliese da parte della società Trevi Energy s.p.a.

La Corte dichiara, in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di costituzione della Regione Puglia, in quanto depositato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, secondo quanto prevedeva, nella precedente formulazione, l'art. 27, terzo comma, N.I., applicabile *ratione temporis* al caso di specie.

Passando all'esame del merito, la Consulta ritiene che il ricorso sia fondato.

Infatti, alla data di presentazione della domanda della Trevi Energy s.p.a. (16 gennaio 2008) era vigente l'art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale, modificando l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, ha attribuito allo Stato la competenza in ordine agli impianti eolici *off-shore*. Il successivo d.lgs. n. 4 del 2008 ha spostato tale competenza in capo alle Regioni ma, al contempo, nel regolare il regime transitorio applicabile alle domande di valutazione dell'impatto ambientale pendenti alla data della sua entrata in vigore, ha stabilito che tale valutazione debba continuare ad essere effettuata dall'autorità competente al momento della presentazione della relativa istanza dalla parte interessata.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte rileva come la competenza in ordine alla valutazione dell'impatto ambientale degli impianti in questione sia di spettanza statale.

Pertanto, ad avviso della Consulta, con la nota impugnata la Regione Puglia ha usurpato la funzione amministrativa attribuita ad un organo statale da una legge dello Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

Quindi, la Corte procede all'annullamento parziale, anzicchè integrale, della nota.

Ciò in quanto quest'ultima indice la procedura di valutazione dell'impatto ambientale in relazione a quattro diversi impianti da realizzare da parte della impresa Trevi Energy s.p.a., mentre l'Avvocatura erariale riferisce e comprova solo la avvenuta presentazione, in data 16 gennaio 2008, della domanda relativa all'impianto di potenza nominale pari a 150 MW, da costruirsi davanti alla costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce.

(M. S.)

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 174/2010 (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 20 del 19 maggio 2010).

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Giudice per le indagini preliminari - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso.

Parlamento europeo - Immunità parlamentari - Delibera di difesa dei privilegi e delle immunità del deputato adottata dal Parlamento europeo - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Giudice per le indagini preliminari - Carezza assoluta dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Inammissibilità del ricorso.

Parametro: Costituzione art. 68, comma 1.

Oggetto: Delibera di insindacabilità Senato della Repubblica 12 febbraio 2009, Delibera Parlamento europeo di difesa dei privilegi e delle immunità del deputato 22 aprile 2009.

Con ricorso 10 dicembre 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze, sollevava conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in riferimento alla deliberazione assunta dall'Assemblea il 12 febbraio 2009, con la quale si stabiliva che le dichiarazioni rese dal senatore Giorgio Stracquadanio costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadevano, pertanto, nella ipotesi di immunità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione. Con il medesimo atto il ricorrente sollevava altresì conflitto di attribuzione nei confronti del Parlamento Europeo, in riferimento alla decisione adottata il 22 aprile 2009, con la quale, in accoglimento della richiesta della Commissione giuridica, era stato deliberato di difendere i privilegi e le immunità del deputato Renato Brunetta. In riferimento ad entrambe le deliberazioni, il ricorrente richiedeva una dichiarazione di non spettanza del potere con conseguente annullamento dei relativi atti.

La Corte costituzionale in sede di deliberazione sull'ammissibilità del conflitto riteneva il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Firenze legittimato a sollevare conflitto di attribuzione, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene. Analogamente, il Senato della Repubblica, doveva ritenersi legittimato passivo del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene. Esisteva poi la materia del conflitto, in quanto il ricorrente denunciava la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, ad opera della deliberazione del Senato della Repubblica.

Diversamente, ad avviso della Corte, il Parlamento Europeo non può affatto ritenersi parte di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto rappresentante un'istituzione dell'Unione, che, al pari di ogni altra istituzione europea agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai Trattati, secondo procedure, condizioni e finalità da essi previste. Peraltro, mancando qualsiasi rinvio ai diritti nazionali, la portata di tale immunità deve essere determinata unicamente sulla scorta del diritto comunitario, fermo restando che la valutazione dei presupposti per l'applicazione della garanzia rientra nella competenza esclusiva dei giudici nazionali chiamati ad applicare tale disposizione, salva la facoltà di questi ultimi di adire la Corte di Giustizia in merito all'interpretazione della stessa.

(P. Z.)

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 188/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 22 del 3 giugno 2010).

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato -Parlamento - Procedimento penale per il reato di favoreggiamento personale a carico di un senatore - Diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza all'utilizzazione dei tabulati telefonici relativi ad utenza mobile in uso ad altro indagato, contenenti intercettazioni indirette di conversazioni del parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - Mancata formulazione di un giudizio sulla necessità dell'utilizzazione, quale presupposto di legittimità della richiesta di autorizzazione - Spettanza al Senato della Repubblica della potestà esercitata.

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Parlamento - Procedimento penale per il reato di favoreggiamento personale a carico di un senatore - Diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza all'acquisizione di tabulati concernenti il traffico telefonico relativo a tutte le utenze in uso al parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma - Inadeguata motivazione circa la «necessità» dell'atto oggetto della richiesta di autorizzazione - Spettanza al Senato della Repubblica della potestà esercitata.

Oggetto: Delibera di insindacabilità Senato della Repubblica 21 dicembre 2007.

Parametro: Costituzione artt. 3, 68, comma 3, 101, 104 e 112, legge 20 giugno 2003, n. 140, artt. 4, 5 e 6.

Con la sentenza n. 188/2010 la Corte costituzionale giunge a pronunciarsi su due distinti conflitti tra poteri, i cui caratteri di marcata connessione e affinità ne hanno però consentito la definizione attraverso un unico giudizio.

I due conflitti - rispettivamente azionati dal Giudice per le indagini preliminari di Roma (19 febbraio 2008, depositato il 21 successivo) e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma (28 febbraio 2008, depositato il successivo 4 marzo) - muovono avverso la deliberazione del Senato della Repubblica del 21 dicembre 2007, con la quale, in piena conformità con la proposta adottata all'unanimità dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, veniva a negarsi tanto l'autorizzazione all'utilizzo di tabulati telefonici riferibili al senatore Giuseppe Valentino, quanto l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati di tutte le utenze telefoniche in uso allo stesso senatore Valentino, come da coeva istanza della seconda autorità giudiziaria.

Più in particolare, nell'esaminare e nel respingere le due richieste pervenutegli, l'organo legislativo faceva notare come, per un verso il Giudice per le indagini preliminari non avesse fornito adeguati elementi circa la stretta "necessità di utilizzazione" dei tabulati, essendosi il medesimo per contro limitato ad indicarne una "mera pertinenza" rispetto al principale fatto oggetto di indagine; per l'altro, la Procura della Repubblica, pur individuando nella "necessità" il corretto presupposto per l'esercizio della propria istanza, non avesse poi dato conto, in via sufficientemente puntuale ed esaustiva, delle ragioni potenzialmente adducibili a sostegno di tale stato di "necessità".

Dacché, a sua volta, il Giudice per le indagini preliminari sollevava ricorso lamentando la circostanza che il Senato - non limitandosi ad escludere nei propri accertamenti un eventuale intento persecutorio nei confronti del parlamentare interessato, ovvero possibili condizionamenti sul relativo mandato parlamentare - avrebbe di fatto ecceduto dall'ambito del sindacato accordatogli dall'art. 68, terzo comma, Cost., così indebitamente ingerendosi vieppiù in una sfera di attribuzioni riservata dagli artt. 101 e 104 Cost. all'autorità giudiziaria.

Nondimeno era poi la seconda di queste ad eccepire, sulla scorta di analoghe ragioni, un triplice ordine di doglianze: l'esorbitanza della condotta posta in essere dall'organo legislativo rispetto a quanto previsto dall'art. 68 Cost. e dalla relativa legge di attuazione n. 140/2003; la compromissione delle prerogative che l'art. 112 Cost. accorda all'autorità giudiziaria; l'alterazione dell'attuale sistema delle guarentigie, attraverso l'introduzione di regimi di tutela dal carattere speciale ed ulteriore rispetto a quello vigente e a quello assicurato alla generalità dei consociati, con conseguente violazione del principio di uguaglianza dei cittadini propugnato dall'art. 3 Cost.

Una volta dichiarati ammissibili i due ricorsi, rispettivamente con ordinanza n. 275/2008 e n. 276/2008, la Corte, come già accennato, li riunisce in un unico giudizio, quindi si pronuncia per la non fondatezza di entrambi.

Il Giudice delle leggi rileva invero, preliminarmente, che l'acquisizione e l'utilizzazione di tabulati telefonici - siano essi relativi ad utenza di altro indagato, ovvero in uso allo stesso parlamentare indagato - si configura come un'attività investigativa fortemente intrusiva nei confronti del soggetto verso cui è rivolta, la stessa consentendo non solo una mappatura precisa dei contatti con le altre utenze, ma anche una ricostruzione temporale e localizzativa del soggetto usufruttore dell'apparecchio di comunicazione. Per tale attività investigativa, nel caso in esame, valgono dunque le garanzie previste dagli artt. 15 e 68 Cost., il cui sacrificio è da considerarsi legittimo solo allorquando la stessa sia assistita, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 140/2003, da precisi requisiti di "necessità".

Ora, se per un verso, come posto in evidenza dalla stessa Corte, spetta all'autorità giudiziaria, e solo ad essa, la valutazione circa la reale sussistenza del carattere di "necessità", è parimenti posto a carico

dell'autorità giudiziaria medesima l'esplicitazione chiara, esauriente e non implausibile delle motivazioni che ne sono a base.

Di ciò, però, non vi è traccia nella richiesta di autorizzazione formulata dal Giudice per le indagini preliminari, il quale, in effetti, non supporta la propria istanza con l'enucleazione delle ragioni fondative la natura necessitata della propria richiesta, limitandosi invece a segnalare la "mera pertinenza" al procedimento oggetto del proprio vaglio. Ne deriva, dunque, che la negata autorizzazione da parte dell'organo legislativo rientri nelle prerogative che gli sono proprie, le stesse potendosi estroflettere tanto in un vaglio «per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta», quanto in uno «per così dire, "positivo" della affermata "necessità" motivata in termini di non implausibilità».

A medesimo esito, come detto, giunge però, nondimeno, l'altro ricorso per conflitto promosso dalla Procura della Repubblica di Roma. Ed invero, sebbene questa, a differenza della predetta autorità giudiziaria, avesse indicato nella "necessità assoluta" il fondamento per la formulazione della propria istanza di autorizzazione, la Corte fa notare come tale presupposto non sia stato tuttavia adeguatamente sviluppato, così risultando, per certi versi, apodittico. Ed in simili circostanze non v'è dubbio, sempre a giudizio della Corte, "che la mancanza o anche solo la carenza di motivazione sul punto può costituire legittimo fondamento per il diniego dell'autorizzazione da parte della Camera competente, senza alcuna esorbitanza dai propri poteri".

(M. F.)

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 191/2010 (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 22 del 3 giugno 2010).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale ordinario - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Ammissibilità del conflitto.

Parametro: Costituzione art. 68, comma 1.

Oggetto: Delibera di insindacabilità Senato della Repubblica 19 febbraio 2009.

Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2009, il Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, in funzione di giudice unico, promuoveva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla delibera del 19 febbraio 2009 con la quale il Senato della Repubblica riteneva insindacabili le dichiarazioni rese dal Senatore Rino Iannuzzi, in quanto opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Eccepiva in particolare il ricorrente la sussistenza di una carenza assoluta di nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dall'imputato e la sua attività parlamentare. Ad avviso del Tribunale, infatti, al fine di sostenere l'applicabilità della garanzia al caso di specie non sarebbero sufficienti le argomentazioni addotte nell'intervento effettuato dinanzi all'Assemblea secondo cui quanto precedentemente pubblicato dal senatore Iannuzzi sarebbe stato da considerare necessariamente connesso alla propria attività di parlamentare, atteso che la ragione stessa della sua elezione a senatore riposava esclusivamente nella sua attività giornalistica e non sarebbe possibile scindere l'attività di giornalista da quella di senatore, stante l'intervenuto mutamento della figura del giornalista politico, che renderebbe impossibile qualunque scissione fra l'attività svolta in qualità di giornalista e quella strettamente politica coperta dalla immunità prevista dall'art. 68 Cost.

Al riguardo la Corte costituzionale deliberando in ordine all'esistenza dei presupposti del ricorso per conflitto di attribuzione riteneva che nella fattispecie sussistessero tanto il requisito soggettivo quanto quello oggettivo del conflitto.

Quanto al requisito soggettivo, infatti devono ritenersi legittimati ad essere parte del presente conflitto sia il Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, in quanto organo giurisdizionale situato in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il

procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, sia il Senato della Repubblica, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Quanto al profilo oggettivo, sussiste infine materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta una lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita ad opera dell'impugnata delibera dell'Assemblea. Pertanto, la Corte costituzionale, dichiarava ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione in esame.

(P. Z.)

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 211/2010.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (G.U. del 16/06/2010, n. 47).

Reati ministeriali - Procedimento a carico di un senatore in relazione a fatti avvenuti quando questi era deputato e Ministro dell'ambiente - Deliberazione della Camera dei deputati dichiarativa della natura ministeriale dei comportamenti ascritti al Ministro - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina - Asserita non spettanza alla Camera dei deputati della valutazione in ordine alla natura ministeriale del reato ascritto all'imputato - Asserita non spettanza alla Camera del potere di negare l'autorizzazione a procedere in presenza di diversa valutazione da parte del Tribunale dei ministri e del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

Parametro: Art. 96 Cost.; legge costituzionale 16/01/1989, n. 1, art. 9.

Oggetto: deliberazione della Camera dei deputati 28/10/2009.

Con ordinanza del 18 dicembre 2009, depositata il 7 gennaio 2010, il Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina – ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009, con la quale l'organo parlamentare ha ritenuto che i comportamenti ascritti al senatore Altero Matteoli (deputato e ministro all'epoca dei fatti), oggetto di procedimento penale pendente presso il Tribunale ricorrente, sono riferibili all'articolo 96 della Costituzione, negando conseguentemente l'autorizzazione a procedere all'autorità giudiziaria.

Ad avviso del ricorrente, il potere di negare l'autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione e dell'articolo 9, comma terzo, della legge costituzionale n.1/1989, sussiste soltanto nelle ipotesi di reato ministeriale, mentre nel caso in questione si tratterebbe di reato comune.

Il Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina – chiede, quindi, alla Corte di statuire «se, ai fini dell'esercizio della prerogativa di cui all'articolo 96 Cost., spetti alla Camera di appartenenza o alla autorità giudiziaria la valutazione in ordine alla natura ministeriale o meno del reato contestato».

La Corte costituzionale ritiene il conflitto ammissibile.

Quanto ai requisiti soggettivi, sussiste la legittimazione attiva del Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina – quale organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene.

Sussiste, inoltre, la legittimazione a resistere della Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine alle attribuzioni ad esso spettanti ai sensi dell'art. 96 Cost.

Quanto ai profili oggettivi, sussiste la materia del conflitto, in quanto il ricorrente agisce a tutela di una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibile dall'art. 96 della Costituzione e dalla legge costituzionale n. 1/1989.

(A. L.)

**CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 259/2010 (G.U. del 28/07/2010, n. 174).
Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti.**

Sicurezza pubblica - Sospensione temporanea della licenza di esercizio pubblico - Atti del Questore della Provincia di Bolzano per prevenire il verificarsi di situazioni atte a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza - Ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano di chiusura di un esercizio pubblico per accertata somministrazione di bevande alcoliche oltre l'orario consentito - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia di Bolzano - Denunciata violazione delle competenze legislative e amministrative della Provincia autonoma di Bolzano in materia "turismo e industria alberghiera", "esercizi pubblici" e "spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza" - Legittimo svolgimento della competenza legislativa esclusiva statale nella materia "ordine pubblico e sicurezza" - Spettanza allo Stato del potere di adottare gli atti impugnati.

Parametro: Artt. 6, 97, 117 Cost.; legge costituzionale n. 3/2001, art. 10; artt. 8, comma I, 9 comma I, 16, 20, 105, 107, dello Statuto regionale del Trentino Alto Adige; artt. 3, comma I, 4, comma I, del D.P.R. n. 686/1973; art. 3, comma III, D.P.R. n. 526/1987; art. 4 del decreto legislativo n. 266/1992; art. 100 del regio decreto n. 773/1931; art. 6 del decreto legge n. 117/2007; legge n. 160/2007.

Oggetto: Provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano prot. n. 964/2008, Area III, del 10/09/2008; provvedimento e lettera del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I. del 17/09/2008; provvedimenti del Questore della Provincia autonoma di Bolzano nn. 11-A/2008/P.A.S.I. del 16/09/2008 e del 21/10/2008; provvedimento del Questore della Provincia autonoma di Bolzano nn. 11-A/2008/P.A.S.I. del 22/10/2008 e lettera del 21/10/2008; provvedimento e lettera del Questore della Provincia autonoma di Bolzano nn. 11-A/2008/P.A.S.I. dell'11/10/2008; provvedimento e lettera del Questore della Provincia autonoma di Bolzano nn. 11-A/2008/P.A.S.I. dell'11/10/2008.

Con sei distinti ricorsi, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto altrettanti conflitti di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, avverso una serie di provvedimenti di sospensione della licenza di svariati esercizi pubblici, adottati, rispettivamente, dal Commissario del Governo e dal Questore della Provincia di Bolzano.

Ad avviso della Provincia ricorrente, gli atti impugnati avrebbero leso le competenze legislative ed amministrative provinciali in materia di "turismo e industria alberghiera", "esercizi pubblici" e "spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza", di cui agli articoli 8, primo comma, n. 20, 9, primo comma, nn. 6 e 7, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e le connesse attribuzioni di cui all'art. 20 del medesimo statuto.

La Provincia ricorrente lamenta la lesione delle prerogative provinciali, in quanto gli interessi tutelati dall'autorità statale di pubblica sicurezza con i provvedimenti impugnati non avrebbero rilevanza esterna alle materie di competenza provinciale ed alle connesse attribuzioni di cui all'art. 20 dello Statuto speciale, non attenendo in modo diretto all'ordine pubblico strettamente inteso, e rientrando, invece, nell'ampia competenza provinciale delimitata dalle norme statutarie e di attuazione statutaria.

La Corte ritiene non fondati i ricorsi.

Ad avviso del giudice dei conflitti, cinque dei sei ricorsi proposti impugnano alcuni decreti di sospensione temporanea adottati dal Questore della Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 100 del regio decreto 16 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), allo scopo di scongiurare il verificarsi di situazioni atte a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza. Essi rientrano fra quelli, adottati ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., di sospensione della licenza di pubblico esercizio, la cui finalità consiste nell'«impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale; ragion per cui si ha riguardo esclusivamente alla esigenza obiettiva di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell'esercente». I provvedimenti impugnati, quindi, in quanto strumentali alla tutela della sicurezza dei cittadini, non determinano alcuna lesione delle prerogative della Provincia e non sono riconducibili ai poteri di polizia assegnati al suo Presidente in materia di esercizi pubblici, costituendo legittimo svolgimento dei compiti di ordine pubblico, riservati allo Stato.

Altrettanto infondato è il sesto ricorso proposto avverso un'ordinanza del Commissario di Governo della Provincia di Bolzano, con cui è stata disposta la sospensione temporanea della licenza di un esercizio pubblico, in seguito all'accertamento, nel corso dei controlli di polizia, della somministrazione di bevande alcoliche oltre l'orario consentito, in violazione dell'art. 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. Anche tale provvedimento, ad avviso della Corte, è stato posto in essere in vista della prevalente necessità di tutelare la pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legge n. 117 del 2007.

(A. L.)

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 264/2010

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (G.U. del 28/07/2010, n. 174).

Regioni - Variazioni territoriali - Distacco del Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Trentino Alto Adige/ Sudtirolo - Mancata presentazione al Parlamento, da parte del Ministro per l'interno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del risultato del referendum che ha approvato la proposta, del disegno di legge di variazione territoriale regionale - Proposte di legge costituzionale dei deputati Karl Zeller e Gianclaudio Bressa nonché del senatore Gianvittore Vaccari aventi ad oggetto la predetta variazione territoriale regionale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Comune di Livinallongo del Col di Lana, in persona del Sindaco pro tempore, nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere, nonché dei deputati Karl Zeller e Gianclaudio Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari - Denunciata menomazione del diritto di iniziativa alla variazione territoriale regionale e del diritto di autodeterminazione della comunità locale del Comune ricorrente - Delibazione, senza contraddittorio, dell'ammissibilità del ricorso - Mancanza dei requisiti, soggettivo e oggettivo, necessari per l'instaurazione di un conflitto - Inammissibilità del ricorso.

Parametro: Art. 132, comma II, Cost.; art. 45, comma IV, legge 352/1970; artt. 37, comma III, 37, comma IV, legge 87/1953.

Con ricorso depositato in data 12 aprile 2010, il Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), rappresentato dal sindaco *pro tempore*, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere, nonché dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari, per violazione dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 45, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Il ricorrente lamenta che, nonostante il rituale svolgimento del *referendum* ai sensi dell'art. 132, comma II, della Costituzione, avente ad oggetto la proposta di distacco del Comune di Livinallongo del Col di Lana dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino Alto-Adige – consultazione conclusasi in senso favorevole al distacco – il Ministro dell'Interno avrebbe lasciato decorrere inutilmente il termine di sessanta giorni per la presentazione del disegno di legge di variazione territoriale, previsto dall'art. 45, quarto comma, della legge 352/1970.

Il ricorrente lamenta, altresì, che, successivamente alla scadenza del predetto termine, i deputati Karl Zeller e Gianclaudio Bressa, nonché il senatore Gianvittore Vaccari, avrebbero presentato alle rispettive Camere di appartenenza altrettante proposte di legge costituzionale aventi ad oggetto Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, di Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto e loro aggregazione alla Regione autonoma Trentino Alto-Adige, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione».

Secondo il ricorrente, le predette condotte omissive e commissive avrebbero menomato il «diritto all'iniziativa per la variazione regionale» e quello di «autodeterminazione» attribuiti al Comune dall'art. 132, comma II, della Costituzione.

La Corte dichiara inammissibile il conflitto.

Sotto il profilo soggettivo, deve escludersi che un ente locale possa essere riconosciuto quale potere dello Stato.

Sotto il profilo oggettivo – ritiene la Corte – il diritto di iniziativa e di autodeterminazione tutelati dall'art. 132, II comma, della Costituzione, deve intendersi escluso alle fasi successive a quella concernente la celebrazione del *referendum*.

Il ricorso, infine, secondo la Corte, è finalizzato ad ottenere una pronuncia che tenga luogo degli atti mancanti, estranea alla giurisdizione del giudice dei conflitti.

(A. L.)

**CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 274/2010 (G. U. del 28/07/2010, n. 174).
Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti.**

Sicurezza pubblica - Volontariato - Comuni, Province e Città metropolitane - Decreto del Ministro dell'interno attuativo delle norme statali che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni di cittadini per la segnalazione agli organi competenti di situazioni di "disagio sociale" - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Toscana - Riconducibilità della disciplina alla materia "servizi sociali", di competenza legislativa regionale residuale - Conseguente violazione della potestà regolamentare delle Regioni limitatamente alla parte riguardante l'attività di segnalazione di situazioni di disagio sociale - Non spettanza allo Stato, in parte qua, della potestà esercitata - Conseguente annullamento parziale del decreto impugnato.

Parametro: Artt. 117, comma II, 120, comma II, 121 Cost.; art. 8, commi I, IV, V, della legge n. 131/2003.

Oggetto: Decreto del Ministro dell'Interno dell'08/08/2009.

Con ricorsi notificati il 5 ottobre 2009 ed il 7 ottobre, depositati l'8 ottobre ed il 13 ottobre 2009, la Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna hanno proposto conflitti di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione al decreto del Ministero dell'Interno dell'8 agosto 2009, recante disposizioni attuative dei commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), i quali prevedono che i sindaci possano avvalersi, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite, della collaborazione di associazioni di cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali «eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale».

Le ricorrenti ritengono che la disciplina attuata con il decreto esorbiterebbe dalla materia "ordine pubblico e sicurezza", di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, II comma, lettera h), Cost. Sarebbe, inoltre, violato l'art. 117, VI comma, Cost., avendo lo Stato esercitato una potestà regolamentare in una materia non di propria competenza legislativa esclusiva.

Le ricorrenti ritengono, altresì, violato il principio di leale collaborazione, avendo il decreto demandato al prefetto ogni competenza, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni, ad eccezione di quella contemplata dall'art. 8, relativa all'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento dei volontari.

In subordine, la Regione Emilia-Romagna lamenta la violazione del principio di leale collaborazione a fronte della emanazione del decreto senza la previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni o, in ulteriore subordine, senza avere sentito tale Conferenza (o la Conferenza unificata).

La Corte costituzionale accoglie parzialmente i ricorsi, annullando l'art. 1, comma I, limitatamente alle parole «ovvero situazioni di disagio sociale», l'art. 1, comma II, limitatamente alle parole «ovvero del disagio sociale,» e l'art. 2, comma I, limitatamente alle parole «, ovvero situazioni di disagio sociale», del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009.

Il giudice delle leggi ricorda che nelle more del giudizio ebbe a pronunciarsi, con la sentenza n. 226/2010, sulle questioni di legittimità proposte dalle ricorrenti, aventi ad oggetto gli artt. 3, commi 40, 41, 42 e 43, della legge n. 94/2009, di cui il decreto impugnato costituisce attuazione. Con la richiamata pronuncia la Corte ha dichiarato non fondata la questione sollevata sulla formula "sicurezza urbana", di cui all'art. 40, comma 3, mentre ha dichiarato illegittimo il riferimento al "disagio sociale", posto che, nella sua genericità, la richiamata

formula si presta ad abbracciare un vasto ambito di ipotesi di emarginazione o difficoltà di inserimento dell'individuo nel tessuto sociale, situazioni che reclamano interventi ispirati a finalità di politica sociale, riconducibili alla materia "servizi sociali", di competenza legislativa regionale residuale.

La Corte, quindi, giunge alle medesime conclusioni relativamente alle disposizioni di attuazione, censurate dalla ricorrenti. Dichiarata, pertanto, non fondata la questione relativa alla "sicurezza urbana", mentre accoglie quella relativa al "disagio sociale". In tale parte, l'atto impugnato viola anche l'art. 117, VI comma, Cost., avendo natura regolamentare.

Quanto alle censure formulate in via subordinata, la Corte esclude che l'atto impugnato sia tenuto a prevedere forme di coordinamento con le Regioni, anche qualora l'attività degli osservatori volontari rimanga ristretta nell'ambito dell'"ordine pubblico e sicurezza".

(A. L.)

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 301/2010.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (G.U. del 27/10/2010, n. 252).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Milano - Insussistenza del nesso funzionale tra dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare ed espletamento delle funzioni - Inesistenza di atti parlamentari tipici, anteriori o contestuali, ai quali riferire le dichiarazioni - Insufficienza del mero riferimento all'attività parlamentare - Non spettanza al Senato della Repubblica del potere esercitato - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità.

Parametro: Art. 68, comma I, Cost.; artt. 37, 38, della legge n. 87/1953.

Oggetto: Deliberazione del Senato della Repubblica del 19/02/2009, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse da Raffaele Iannuzzi, ai sensi dell'art. 68, I comma, Cost.

Con ricorso del 7 aprile 2009, depositato il 16 aprile 2009, il tribunale di Milano – nel corso di un procedimento penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico di Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti – ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 19 febbraio 2009, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso un processo sono insindacabili ai sensi dell'art. 68, I comma, Cost., costituendo opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare.

Il Tribunale esclude che nella specie sussista una corrispondenza sostanziale tra i contenuti degli articoli oggetto delle querele e le opinioni espresse dal Senatore, il quale, con due articoli pubblicati sul quotidiano "Il Giornale", avrebbe offeso la reputazione dei querelanti.

Secondo il ricorrente, la correlazione funzionale non può essere rinvenuta nell'interesse costantemente manifestato dal senatore Iannuzzi, nello svolgimento della sua attività politica, alle tematiche della politica giudiziaria in ambito di contrasto all'attività mafiosa.

La difesa del Senato rileva, dal canto suo, che tali articoli apparirebbero indissolubilmente connessi al mandato parlamentare, proponendo, per altro, una lettura congiunta dell'art. 68 Cost. e dell'art. 10 CEDU.

La Corte, previa dichiarazione di ammissibilità del ricorso – con ordinanza n. 288 del 2009 – accoglie il ricorso e quindi annulla la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica.

La Corte ritiene, infatti, che il mero riferimento all'attività parlamentare, o comunque all'inerenza a temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni si possono collocare, non vale a connotarle quale espressive della funzione, in quanto esse, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sono non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti, bensì un'ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost.

(A. L.)

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 307/2010.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti (G.U. del 3/11/2010, n. 257).

Regione Sicilia - Trasporto pubblico locale - Proroga della data di scadenza dei contratti di servizio in corso - Ricorso per conflitto di attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, nonché degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici - Sopravvenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

Parametro: Articolo 111, comma I, Cost.; art. 117, comma II, Cost.; art. 43 Trattato Unione europea; art. 49 Trattato Unione europea; art. 25 Norme Integrative della Corte costituzionale.

Oggetto: Decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione Siciliana del 10/08/2009, pubblicato nella G.U. della Regione Siciliana del 14/08/2009.

Con ricorso notificato il 13 ottobre 2009 e depositato il successivo 20 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione tra enti nei confronti della Regione siciliana avverso il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione Siciliana del 10 agosto 2009, pubblicato nella G.U. della Regione siciliana del 14 agosto 2009, parte I, n. 28, con il quale quest'ultima ha disposto la proroga per un quinquennio della data di scadenza dei contratti di servizio attualmente in corso con le imprese del trasporto pubblico locale.

Ad avviso del ricorrente, il predetto provvedimento violerebbe l'articolo 117, secondo comma lett. e), Cost., in quanto, disponendo la proroga dei richiamati contratti del trasporto pubblico locale con atto amministrativo e, in via generale, indipendentemente dalla scadenza naturale di ciascun rapporto, invaderebbe le competenze statali in tema di tutela della concorrenza.

Sempre ad avviso del ricorrente, esso contrasterebbe, inoltre, con l'art. 117, primo comma, Cost. in quanto lesivo degli obblighi comunitari in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici derivanti dagli artt. 43, 49 e ss. del Trattato CE ed applicabili a tutti i tipi di contratto.

La Corte costituzionale dichiara estinto il processo, stante la rinuncia al ricorso depositata dal Presidente del Consiglio, sulla base della delibera del Consiglio dei ministri dell'1/03/2010, accettata dalla Regione Siciliana.

(A. L.)

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 328/2010 (G.U. del 24/11/2010, n. 275)
Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti.

Presidente del Consiglio dei Ministri - Approvazione dei nuovo modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - negata competenza della Provincia Autonoma di Bolzano - accoglimento del ricorso - annullamento della deliberazione provinciale.

Parametro: Artt. 33, 117, 118 Cost.; Artt. 9, I comma, 16 dello Statuto regionale del Trentino-Alto Adige; artt. 1, comma I, 3 del D.P.R. n. 89/1983.

Oggetto: Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano n. 1034 del 14/04/2009.

Con ricorso notificato il 17 luglio 2009 e depositato il 22 luglio, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto conflitto di attribuzione tra enti nei

confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in relazione alla deliberazione n. 1034 del 2009, recante approvazione dei nuovi modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il ricorrente nega che spetti alla Provincia autonoma di Bolzano eliminare dagli attestati, diplomi e certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado l'emblema della Repubblica italiana, mantenendo solo quello della Provincia autonoma. Difatti, il carattere statale delle scuole secondarie della Provincia di Bolzano – espressamente affermato dall'art. 3 del medesimo d.P.R. n. 89 del 1983 – comporterebbe l'assoggettamento dei documenti in questione alla disciplina statale in materia di documentazione amministrativa e non consentirebbe, comunque, di eliminare da essi l'emblema dello Stato, trattandosi di requisito funzionale al conseguimento dei loro effetti legali su tutto il territorio nazionale e in ambito comunitario.

La Corte dichiara fondato il conflitto, annullando la deliberazione provinciale. Dichiara, altresì, inconferente l'evocazione degli artt. 117 e 118 Cost.

Ad avviso del giudice dei conflitti, la deliberazione censurata, dunque, esorbita dai limiti posti dagli artt. 9, numero 2, in riferimento agli artt. 5 e 16, dello statuto regionale, ponendosi in contrasto con la Costituzione ed, in particolare, con il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, di cui all'art. 5, che trova riscontro anche nell'art. 1, primo comma, dello stesso statuto regionale, là dove esso si riferisce all'«unità politica della Repubblica italiana, una ed indivisibile».

Tutti gli altri profili di legittimità sollevati sono da ritenersi assorbiti.

(A. L.)